



**FO
LI
UM**

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

**RIVISTA TRIMESTRALE
FONDATA NEL 2001**

Spedizione in abbonamento postale
45% Articolo 2, c.20/b Legge 662/96

Milano
euro 15,00

1° semestre 2013 anno 13°

ISSN 1592-9353

Gennaio - Giugno 2013

SOMMARIO

Approfondimenti

Sulla classificazione delle emissioni diesel come carcinogene per l'uomo *(V. Riganti)*

La letteratura sulle emissioni da combustione.....	3
La prima monografia dello IARC.....	4
La ricerca pubblicata su Oxford Journals Medicine.....	4
Le conclusioni che ne ha tratto lo IARC.....	5
Considerazioni sulla classificazione.....	5

SEGUE IN SECONDA PAGINA

DALLA PRIMA PAGINA

SOMMARIO

Normativa nazionale

Il "decreto semplificazioni" modifica il TU ambientale.....6	
Prevenzione incendi - Circolare 18/12/2012 prot. N. 15909 (V.P.).....6	
Settore spettacolo - sicurezza e incendio (V.P.).....6	
Prevenzione incendi e attività soggette a CPI (V.P.).....6	
MUD 2013 - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (G.G.).....7	
Verifiche periodiche - soggetti abilitati alle verifiche (V.P.)7	
Verifiche obbligatorie sulle attrezzature: entrata in vigore del DM 11 aprile 2001 (G.G.).....7	
Aziende con meno di 10 dipendenti - Documento di valutazione dei rischi (M.C.)8	
D.Lgs. n. 81/2008: alcuni chiarimenti applicativi (M.C.).....8	
Formazione per lavoratori sospesi beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito (CIG) (M.C.)9	
Comunicazione dei dati sanitari da parte del medico competente (M.C.)9	
Decreto del "Fare" (G.G.).....10	
Seconda scadenza di registrazione REACH (M.C.)10	
La nuova Autorizzazione Unica Ambientale (M.C.).....11	
Valutazione del rischio vibrazioni al sistema mano-braccio (V.P.).....11	

Normativa comunitaria

Cessa la vendita di lampadine a incandescenza.....13	
Nuovi divieti per il fosforo nei detersivi14	
Future limitazioni comunitarie a batterie e accumulatori contenenti cadmio.....14	
Periodi di avvio e di arresto per impianti di combustione.....15	

Note giurisprudenziali

Non é ammesso il rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico dei reflui assimilati17	
Infortuni sul lavoro e responsabilità del committente.....18	
Gli scarti vegetali in stato di decomposizione sono rifiuti18	

COMITATO SCIENTIFICO

Vincenzo Riganti

Già ordinario di chimica merceologica - Università di Pavia
Presidente del Comitato scientifico Irsi srl (Istituto ricerche sicurezza industriale, per l'ambiente e la medicina del lavoro) - Milano

Luigi Pozzoli

Professore a contratto presso Università dell'Insubria, Varese -
Responsabile Settore Igiene Industriale Irsi srl - Milano

Elio Giroletti

Dip. di Fisica Nucleare e Teorica - Università di Pavia

Paolo Trucco

Professore associato di sicurezza ed ergotecnica presso
Politecnico di Milano - Dip. Ing. gestionale

ABBONAMENTO ANNO 2013

Prezzo: Euro 50,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'Amministrazione:

Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di un Collegio di Referee

*La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non implica adesione della Direzione della Rivista alle opinioni espresse dai Collaboratori
Gli scritti si pubblicano perciò sotto l'esclusiva responsabilità degli Autori
Gli articoli non pubblicati si restituiscono*

L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:

Folium - Responsabile dati personali Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 Milano

Le informazioni relative ai dati personali custodite nel nostro archivio elettronico, di cui garantiamo massima riservatezza e non cessione a terzi, verranno utilizzate unicamente per la gestione delle nostre iniziative editoriali (D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Registrazione Trib. di Milano al n. 174 del 26 marzo 2001

Iscrizione Registro nazionale stampa (legge n. 416 del 5 agosto 1981, art. 11) n. 14403 del 2001

ROC n. 5994 - ISSN 1592-9353

Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale - 45% - Art. 2 c. 20/b legge 662/1996 - Milano

Grafica: interna

Stampa: in proprio

Editrice: IRSI srl - Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Direttore Responsabile - Mario E. Meregalli

Direttore - Coordinatore - Vincenzo Riganti

SEZIONI:

Medicina del lavoro - Attilio Catellani

Igiene industriale - Luigi Pozzoli

COLLABORATORI REDAZIONALI:

Veronica Panzeri - Irsi srl - Milano

Gaia Giuntoli - Irsi srl - Milano

Margherita Capello - Irsi srl - Milano

Direzione Redazione e Amministrazione

Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO

tel. 02/5516108 fax. 02/54059931

email. info@folium.it - sito. www.folium.it

In copertina: Frammento - Pittore Agostino Ferrari - Milano



**FO
LI
UM**

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

Sulla classificazione delle emissioni diesel come carcinogene per l'uomo

Vincenzo Riganti (*)

(*) Università di Pavia, riganti@unipv.it

La letteratura sulle emissioni da combustione

L'impatto sulla salute delle emissioni da combustione è stato molto studiato, anche se non si è ancora pervenute a conclusioni universalmente accettate.

Gioverà partire da questi studi, per affrontare successivamente le valutazioni sulle emissioni dalla combustione del gasolio nei motori a ciclo Diesel a tranne le prime valutazioni.

Le combustioni (tutte le combustioni, ovviamente in quantità differenti in funzione del combustibile, del dispositivo di combustione e dei sistemi di abbattimento) immettono in atmosfera sostanze contaminanti; tra queste, riscuotono particolare attenzione le polveri sottili, che vengono solitamente valutate come PM₁₀ e PM_{2,5}. La sigla PM₁₀ (Particulate Matter, cioè piccole particelle) identifica materiale presente nell'atmosfera in forma di particelle microscopiche, il cui diametro aerodinamico è uguale o inferiore a 10 µm, ovvero 10 millesimi di millimetro. Del tutto analoga è la definizione del PM_{2,5}.

La distinzione è importante ove si tenga conto della capacità delle particelle di penetrare nell'organismo umano; solitamente si ritiene che la nocività delle polveri sottili dipenda dalle loro dimensioni e dalla loro capacità di raggiungere le diverse parti dell'apparato respiratorio:

oltre i 7 µm: cavità orale e nasale

fino a 7 µm: laringe

fino a 4,7 µm: trachea e bronchi primari

fino a 3,3 µm: bronchi secondari

fino a 2,1 µm: bronchi terminali

fino a 1,1 µm: alveoli polmonari

Le particelle più piccole possiedono un'alta efficienza lesiva per la facilità con cui penetrano nell'apparato respiratorio e per la tendenza ad incorporare idrocarburi policiclici aromatici, metalli ed altri inquinanti tossici (Janes H, Dominici F, Seger SL. Trends in air pollution and mortality. *Epidemiology* 18: 416-423 [2007]).

Conseguentemente, a parità di dimensioni e di concentrazione, la nocività del particolato dipende dalla natura dei composti chimici su di esso adsorbiti. Per questo, sono stati messi a punto test enzimatici rapidi per stabilire la tossicità del particolato atmosferico raccolto su membrana e proveniente dal traffico cittadino (L. Campanella, R. Dragone, M. Cusano, M.P. Sammartino, G. Visco, "Evaluation of the inhibiting effects from exposure to microwaves on the respiratory activity of yeast cell or on

enzyme activity", *Current Medicinal Chemistry*, vol. 10, 663-669, 2003).

Per la protezione della salute, l'UE e lo Stato italiano hanno dettato i valori limite ambientali, ben noti.

Il "valore limite" indica la dose o la concentrazione di un determinato agente nocivo a cui, secondo il giudizio degli esperti, un soggetto "tipico" può essere esposto senza ripercussioni sulla salute (Lippman M, Schlesinger RB. Toxicological bases for the setting of health-related air pollution standards. *Annu. Rev Public Health* 2: 309-333 [2000]). È stato giustamente osservato che, se i valori limite sono un valido parametro di riferimento per la prevenzione dei rischi e per l'adozione di misure di controllo, non vanno però considerati come linea di demarcazione tra ambiente salubre e ambiente inquinato o tra esposizioni sicure e pericolose né tanto meno il confine oltre il quale o al di sotto del quale si manifesta materialmente o può viceversa escludersi un danno alla salute. Difatti valori limite non proteggono indistintamente la popolazione esposta, essendo presenti nella popolazione generale soggetti più deboli e maggiormente suscettibili a subire danni alla salute.

Per certe malattie quali asma, allergie, malattie autoimmuni, alcuni tipi di tumori ecc., non si conosce un limite di concentrazione al di sotto del quale il rischio dell'esposizione ad inquinanti può considerarsi uguale a zero. Per il PM_{2,5} e le nanopolveri vi sono tuttora notevoli incertezze circa la soglia d'effetto sulla salute (Quincey P, Butterfield D. Ambient air particulate matter PM₁₀ and PM_{2,5}: developments in European measurement methods and legislation. *Biomarkers* 14(S1): 34-38, 2009).

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'inquinamento da polveri sospese incide per l'1.4% sulla mortalità della popolazione (WHO, 2002). Con modesti incrementi di PM₁₀ e PM_{2,5} aumenta l'incidenza di affezioni polmonari nei bambini e quella delle patologie cardiocircolatorie nell'adulto (Miller et al., 2007). Le linee guida della OMS (Global Update 2005) concludono, su base epidemiologica (Katsouyanni K et al. [2001]. Confounding and effect modification in the short-term effects of ambient particles on total mortality: results from 29 European cities within the APHEA2 project. *Epidemiology*, 12:521-531), che "the health risks associated with short-term exposures to PM₁₀ are likely to be similar in cities in developed and developing countries, producing an increase in mortality

of around 0.5% for each 10 mg/m³ increment in the daily concentration." Una ricerca italiana (Baccarelli A, Martinella I, Zanobetto A, Grillo P, Hou L-F, Bertazzi PA, Mannucci PM, Schwartz J. Potential health risks of air pollution beyond triggering acute cardiopulmonary events. Arch Int Med 168: 920-927 (2008) indica che con l'aumento del PM_{2,5} cresce l'incidenza di tumori polmonari e di eventi trombotici.

E' noto che le emissioni dei motori a ciclo Diesel contengono particolato carbonioso di varie dimensioni, sul quale sono adsorbiti vari composti chimici; è stata riscontrata la presenza nelle emissioni diesel, di una maggiore quantità di IPA (idrocarburi policiclici aromatici) sostituiti quali nitro- e dinitro-IPA (mutageni e cancerogeni) che sembrano essere responsabili di quasi il 50% della mutagenicità di queste emissioni. Il contributo di ciascuna di queste emissioni alla mutagenicità dell'aria urbana è di difficile valutazione in quanto le sostanze presenti possono interagire in modo sinergico e/o antagonista sia fra di loro che con altri inquinanti (Paolo Crosignani, Clara Bocchi, Francesca Cassoni : Emissioni da traffico veicolare, diesel sotto esame. ARPA Rivista N. 6, Novembre-Dicembre 2005).

Il particolato si forma nel motore in presenza di elevate temperature e pressioni; il massimo valore si ha durante il picco di pressione iniziale della fase di espansione, dopodichè durante la discesa del pistone nella quale le temperature e pressioni diminuiscono e la loro quantità cala, ma al momento dell'apertura della valvola di scarico sono presenti PM ancora in valore elevato. La quantità emessa è relativamente ridotta a bassi e medi carichi mentre a pieno carico (accelerazione) il rapporto A/C si riduce e l'emissione è consistente. Il particolato viene ridotto con interventi progettuali come migliore polverizzazione del getto e mescolamento con l'aria (intervendendo perciò su sistemi di iniezione e sulla tipologia di turbolenza in camera ad esempio) e con sistemi di post-trattamento (filtri antiparticolato), ma non può essere del tutto annullato.

La prima monografia dello IARC

Non appare quindi sorprendente quindi che, a suo tempo, la monografia n. 46 dello IARC (IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Lyon, Diesel and gasoline engine exhaust, and some nitroarenes, Volume 46, IARC, Lyon, France, 1989) abbia concluso che "Diesel engine exhaust is probably carcinogenic to humans (Group 2A)."

Probabilità che peraltro, sulla base dei dati allora disponibili e presi in esame dallo IARC, non significa certezza. Difatti, pur in una ricchissima bibliografia, erano emersi solo pochi casi nei quali la popolazione esaminata e la certezza dell'esposizione alle emissioni di motori Diesel consentivano di trarre conclusioni ben attendibili; in tutti questi casi era stato rilevato un modesto aumento del

rischio di cancro al polmone, ma in un solo caso si era raggiunta la significatività statistica. Analoghe conclusioni si potevano trarre per quanto riguarda il cancro al rene. Lo studio dello IARC copre anche un certo numero di nitroareni, presenti nelle emissioni veicolari, concludendo che per alcuni di essi vi è la possibilità che siano cancerogeni per l'uomo; rimandiamo per i dettagli alla monografia. Lo studio effettuato su una popolazione di lavoratori esposti sicuramente a emissioni di motori a benzina non ha viceversa dimostrato alcun significativo incremento del rischio tumorale, per cui lo IARC ha concluso che "There is inadequate evidence for the carcinogenicity in humans of gasoline engine exhaust.", ma che "Gasoline engine exhaust is possibly carcinogenic to humans (Group 2 B)", affermando quindi non una probabilità ma una possibilità. Non si dimentichi che lo studio è antecedente al passaggio dalla benzina "rossa", contenente piombo, alla benzina "verde", senza piombo; e che nel primo periodo di questo passaggio le benzine verdi contenevano elevate concentrazioni di benzene, sicuro cancerogeno, mentre ora ne contengono solo modestissime concentrazioni.

Opportunamente lo IARC ricorda che "The composition and quantity of the emissions from an engine depend mainly on the type and condition of the engine, fuel composition and additives, operating conditions and emission control devices"; questa considerazione vale non soltanto per quanto riguarda la differenza tra motori a benzina e motori Diesel, ma anche nell'ambito degli stessi motori Diesel, le cui emissioni, come si è già ricordato, dipendono dal regime del motore, dai sistemi di iniezione, dalla presenza di filtri antiparticolato e da altri parametri ancora.

La ricerca pubblicata su Oxford Journals Medicine

Michael D. Attfield, Patricia L. Schleiff, Jay H. Lubin, Aaron Blair, Patricia A. Stewart, Roel Vermeulen, Joseph B. Coble and Debra T. Silverman, sotto l'egida del US National Cancer Institute/National Institute for Occupational Safety and Health, hanno recentemente pubblicato, su Oxford Journals Medicine, un articolo dal titolo "The Diesel Exhaust in Miners Study: A Cohort Mortality Study With Emphasis on Lung Cancer", nel quale presentano uno studio riguardante una popolazione di 12315 lavoratori in miniera, dei quali è stata verificata la lunga esposizione professionale a emissioni di motori Diesel rappresentate da carbonio elementare respirabile, per confronto con un adeguato numero di soggetti non esposti. Rimandando al lavoro originale per la descrizione della metodologia di indagine, che ha tenuto adeguatamente in conto fattori di comorbilità come il fumo di sigaretta, la presenza di disturbi respiratori, ecc., la ricerca ha consentito di concludere che "...findings provide further evidence that diesel exhaust exposure may cause lung cancer in humans and may represent a potential public health burden".

Le conclusioni che ne ha tratto lo IARC

Lo IARC ha preso in considerazione questa ricerca ed ha ritenuto di poterne derivare che esiste ora sufficiente evidenza per classificare le emissioni dei motori Diesel come carcinogene per l'uomo (gruppo 1).

Questa nuova classificazione è stata resa nota con il comunicato per la stampa n.213 del 12 giugno 2012 e sarà presumibilmente seguita da una ulteriore monografia, descrittiva dell'insieme delle ulteriori evidenze raccolte dallo IARC.

Considerazioni sulla classificazione

Questa nuova classificazione ha avuto una certa rilevanza giornalistica, non essendo disponibili, per ora, dati sufficienti per una analisi scientifica del complesso di motivazioni che l'hanno generata.

I commenti della stampa variano da quelli che interpretano la decisione solo come una spinta verso l'adozione degli autoveicoli elettrici, a quelli che osservano come i motori considerati nello studio che sta alla base della decisione dello IARC, avviato parecchi anni fa, sono propulsori americani datati, utilizzati nelle miniere e in altri ambienti di lavoro in cui i lavoratori esposti hanno respirato a lungo i gas di scarico. Niente a che vedere con i nuovi diesel di tipo common-rail e con il gasolio usato in Europa.

ACEA, l'Associazione europea dei costruttori d'auto, si è mostrata sorpresa dai dati esposti dall'OMS e ha dichiarato che il documento verrà esaminato in tutti i dettagli ma che le moderne tecnologie sono state sviluppate proprio per rispondere a quelle preoccupazioni.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl Città di Bologna ha osservato che Gli accordi sottoscritti recentemente tra Regione, Province e Comuni capoluogo dell'Emilia Romagna, per diminuire l'inquinamento da particelle fini e il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Comunità Europea, prevedono il rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale con veicoli a ridotte

emissioni inquinanti e l'impiego di carburanti alternativi nelle flotte di autobus circolanti e il progressivo divieto di accesso dei mezzi più inquinanti ai centri storici. Si tratta certamente di misure strutturali importanti per contenere le concentrazioni di polveri fini e di altri inquinanti in aria, ma è auspicabile che anche un maggior numero di mezzi utilizzati per la consegna delle merci e le automobili in generale utilizzino in un futuro prossimo combustibili più rispettosi dell'ambiente e della nostra salute.

L'OMS raccomanda ai Governi si continuare a migliorare gli standard di emissioni dei motori diesel, come sta avvenendo in Europa e Nord America. Si può fare agendo sulla tecnologia dei motori, ma anche sulla qualità dei carburanti, per ridurre le emissioni di zolfo e particolato. Però, precisa l'OMS, non è ancora chiaro quale siano i livelli che possono produrre miglioramenti nella salute pubblica e sono necessarie nuove ricerche in questa direzione. Inoltre, ci vorranno molti anni per sostituire i veicoli più inquinanti con quelli a minore impatto ambientale, specialmente nei Paesi meno industrializzati.

A nostro avviso, il problema normativo sarà anche di identificare la sostanza o le sostanze attraverso le quali definire il livello di qualità ambientale da raggiungere, come si è fatto per il benzene. Nei centri urbani della pianura padana vi è già ora una oggettiva difficoltà, soprattutto per ragioni geografiche, a raggiungere i risultati richiesti dalla vigente normativa sul livello del PM₁₀, al quale si aggiungerà il PM_{2,5}.

Ma laddove vi siano lavoratori esposti in ambienti confinati sembra necessario un intervento tempestivo sia sulla qualità delle emissioni, da raggiungere con gli interventi motoristici già indicati e con il miglioramento della qualità del carburante, sia intercettando completamente le emissioni e portandole all'esterno: in attesa dei nuovi standard di emissione e ambientali che dovranno essere dettati dalle autorità competenti.

Normativa nazionale

Il "decreto semplificazioni" modifica il T.U. ambientale

La GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69 pubblica il testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Segnaliamo in particolare alcune delle modifiche apportate al T.U. ambientale, d. lgsl. 152/2006.

All'articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza";

e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro

PCB/PCT.";

f) all'articolo 228, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E' fatta salva la facoltà di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso."

Inoltre, all'articolo 281, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

Prevenzione incendi - Circolare 18/12/2012 prot. N. 15909

(Veronica Panzeri)

La Circolare 18/12/2012 prot. N. 15909 coordina le procedure di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 per le attività specificate al n. 7 dell'allegato 1 (minerie) con il D.Lgs 624/1996.

Vengono fornite indicazioni sia per le nuove attività, in termini di esame progetto, fatto predisporre dal titolare della concessione, e in termini di sopralluogo da parte di enti preposti che per le attività esistenti.

Settore spettacolo - sicurezza e incendio

(Veronica Panzeri)

Con Decreto 13 dicembre 2012 modifiche ed integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante "modifiche ed integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme per la sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/12/2012 n. 297, viene attuata una semplificazione del procedimento di registrazione di alcune tipologie di spettacolo viaggiante.

Un secondo decreto del 18 dicembre 2012 (G.U. del 28/12/2012 n. 301) è relativo all'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, a modifica del decreto 19/8/1996.

Prevenzione incendi e attività soggette a CPI

(Veronica Panzeri)

Sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è disponibile il testo del Decreto del Ministro dell'Interno del 20 dicembre 2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi". Il decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4/01/2013, n. 3), entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione e le sue disposizioni si applicano agli impianti di nuova costruzione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore, in caso siano

oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale (per le quali viene data specifica definizione). Sono esclusi gli impianti delle attività a rischio di incidente rilevante.

MUD 2013 - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

(Gaia Giuntoli)

Con la presente Vi informiamo che, rispetto alle modalità di trasmissione e alla modulistica utilizzata per la presentazione del MUD 2012, sono state introdotte alcune modifiche.

1. Comunicazione Rifiuti Speciali in via telematica

I produttori che producono, nella propria unità locale, più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali devono presentare la Comunicazione Rifiuti Speciali in via telematica alla Camera di Commercio.

1.1 Compilazione

La Comunicazione Rifiuti Speciali deve essere compilata tramite:

- software messo a disposizione da Unioncamere;
- altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall'Allegato 4 al DPCM.

1.2 Presentazione

La presentazione alla Camera di Commercio può avvenire esclusivamente via telematica poiché non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta del supporto magnetico (floppy, CD, chiavette USB, moduli cartacei diversi dal modello semplificato).

Il file che deve essere spedito, generato dal software Unioncamere o da altri software che rispettino i tracciati record stabiliti dal DPCM, si chiama mud2012.000.

Il file può contenere le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla).

Ogni dichiarazione può contenere varie Comunicazioni (p.es. Comunicazione Rifiuti elettrici ed elettronici e Comunicazione Rifiuti Speciali).

La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it

Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio.

1.3 Scadenza

La Comunicazione Rifiuti Speciali deve essere presentata entro il 30 Aprile 2013.

1.4 Diritto di Segreteria

Il diritto di segreteria è di 10,00 € per ogni Unità Locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay.

2. Comunicazione Rifiuti Speciali semplificata e cartacea

I soli produttori che producono, nella propria Unità Locale, NON più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali Possono presentare la Comunicazione Rifiuti Speciali su supporto cartaceo.

2.1 Compilazione

La dichiarazione può essere compilata utilizzando la modulistica cartacea disponibile sul sito di Eco Cerved.

2.2 Presentazione

Nessuna novità rispetto all'anno scorso: le comunicazioni semplificate possono essere spedite alla Camera di Commercio competente per territorio, mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento, all'interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione; ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.

2.3 Scadenza

La Comunicazione Rifiuti Speciali deve essere presentata entro il 30 Aprile 2013.

2.4 Diritto di Segreteria

Il diritto di segreteria è di 15,00 euro per ogni Unità Locale dichiarante.

Il diritto di segreteria spettante alla Camera di commercio può essere versato utilizzando un bollettino di conto corrente postale indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Diritti di Segreteria MUD".

Verifiche periodiche - soggetti abilitati alle verifiche

(Veronica Panzeri)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2013, viene pubblicato il Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013 inerente il quinto elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Questo elenco sostituisce il precedente pubblicato con Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2012.

Verifiche obbligatorie sulle attrezzature: entrata in vigore del DM 11 aprile 2011 *(Gaia Giuntoli)*

Il DM 11 aprile 2011 è entrato in vigore il 23 maggio 2012. Il Ministero del Lavoro ha approvato il primo elenco dei soggetti abilitati ai quali le imprese possono rivolgersi, in affiancamento o in sostituzione a INAIL e ASL.

Verifiche periodiche: prime indicazioni per le imprese Il D.Lgs. n. 81/2008 affida in primo luogo a INAIL e ASL la titolarità delle verifiche periodiche sulle attrezzature dell'Allegato VII.

INAIL è competente per:

- immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e materiali, e apparecchi a pressione, insieme semplici

e complessi (DM 11 aprile 2011); l'immatricolazione o comunicazione di messa in servizio deve essere fatta al Dipartimento INAIL territorialmente competente;

- secondo le periodicità previste nell'All. VII del Testo unico, richiesta di prima visita periodica per:
- apparecchi di sollevamento persone e materiali;
- apparecchi a pressione, insieme semplici e complessi;
- impianti termici.

La richiesta di prima visita periodica assolve anche all'obbligo di comunicazione di messa in servizio.

Le verifiche periodiche successive alla prima sono di competenza ASL.

Le imprese possono richiedere questi servizi:

- sul sito Internet dell'Istituto nel portale Punto Cliente, se sono autenticate e registrate ad INAIL;
- con moduli cartacei in via di pubblicazione da parte di INAIL e dei "Servizi impiantistica per la sicurezza" delle ASL.

Le aziende trasmettono ad INAIL o ASL le richieste di verifica specificando:

- l'indirizzo in cui si trova l'attrezzatura;
- la tipologia e la matricola dell'attrezzatura;
- il soggetto abilitato. Sia INAIL sia ASL elaboreranno propri elenchi a disposizione delle aziende (ricavando i nomi dall'elenco nazionale approvato recentemente).

Il soggetto abilitato indicato dall'azienda è quello al quale INAIL o ASL si rivolgono per effettuare la verifica nei tempi previsti. Solo se si superano questi tempi senza che la verifica sia stata effettuata, il datore di lavoro può scegliere dall'elenco nazionale un soggetto abilitato per la propria Regione e per la tipologia di attrezzatura.

Il DM sulle verifiche periodiche obbligatorie

Il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 è entrato in vigore il 23 maggio 2012 e disciplina le verifiche periodiche obbligatorie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, come ad esempio:

- piattaforme di lavoro autosollevanti;
- apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg;
- recipienti/insiemi a pressione e tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati (normativa PED);
- generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con determinate caratteristiche.

Il datore di lavoro deve chiedere di sottoporre a verifiche periodiche queste attrezzature, per valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con modalità e frequenze specifiche per le diverse tipologie di impianto. In generale, i tempi per la richiesta di queste verifiche sono i seguenti:

- la prima verifica è effettuata dall'INAIL che provvede entro 60 giorni dalla richiesta. Dopo i 60 giorni, il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o dei soggetti abilitati e presenti negli appositi elenchi;
- le successive verifiche sono effettuate dalle ASL, che provvedono entro 30 giorni dalla richiesta; dopo i 30 gior-

ni, il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.

Primo elenco ministeriale dei soggetti abilitati

Il Ministero del Lavoro ha approvato il primo elenco nazionale dei 37 soggetti abilitati che possono affiancare o sostituirsi agli Enti pubblici titolari della funzione in controllo, che costituiranno propri elenchi "locali".

L'elenco contiene gli ambiti territoriali nei quali i soggetti possono operare in base ai propri requisiti professionali e strutturali, insieme alle tipologie di attrezzature per le quali sono abilitati:

- gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga;
- gruppo SP - Sollevamento persone;
- gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento.

Aziende con meno di 10 dipendenti - Documento di valutazione dei rischi (Margherita Capello)

Il D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. prevede, già dalla sua entrata in vigore, che i datori di lavoro effettuino la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento (art. 17).

Lo stesso decreto prevedeva, inoltre, per i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 10 lavoratori l'opportunità di autocertificare l'avvenuta valutazione (art. 29 comma 5). Tale agevolazione è, ad oggi, possibile fino al 30 giugno 2013 (termine previsto dalla Legge di Stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).

Entro tale scadenza, quindi, tutte le imprese con meno di 10 lavoratori dovranno elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto sulla base delle procedure standardizzate previste dalla Commissione consultiva per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il documento dovrà contenere la misurazione dei rischi specifici di tutte le mansioni svolte dai propri dipendenti, le relative misure di sicurezza adottate e quelle, eventualmente, da adottare.

La nostra Società, che può vantare un'esperienza di 40 anni nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, offre alle piccole imprese, studi professionali, società di servizi, che rientrino nell'ambito dei citati obblighi la possibilità di ottemperare, in modo professionale ed economico, agli obblighi di legge, entro le scadenze previste ed evitando sanzioni.

D.Lgs. n. 81/2008: alcuni chiarimenti applicativi

(Margherita Capello)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito risposte ad alcuni quesiti sulla applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.

I chiarimenti sono utili per la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I dubbi e le relative risposte riguardano i seguenti punti del Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro:

- Modalità di verifica della idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008

Un committente o una impresa affidataria, in fase di verifica dell' idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo, è tenuto ad esigere il possesso della documentazione contenuta nell' ex Allegato XVII ma non gli attestati inerenti la formazione e la idoneità sanitaria che sono elementi facoltativi;

- Possibilità di delegare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato, in quanto parte integrante della valutazione dei rischi (obbligo indelegabile) non può essere delegata dal datore di lavoro;

- Servizi igienico-assistenziali nel luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze

Acqua per uso potabile e non, locali di riposo, spogliatoi, docce, gabinetti e lavabi vanno collocati nel posto di lavoro o nelle immediate vicinanze anche se il loro uso non è esclusivo per i lavoratori. Ciò che conta è che risultino fruibili liberamente, facilmente, senza aggravio di costo e nel rispetto delle norme igieniche;

- Obbligo di visita medica preventiva per stagisti/tirocinanti minorenni

Il D.Lgs. n. 81/2008 equipara il tirocinante al lavoratore per cui anche questo soggetto dovrà essere sottoposto a visita medica nei casi previsti dalla normativa vigente.

Formazione per lavoratori sospesi beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito (CIG) (Margherita Capello)

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro (corsi di aggiornamento e per cambio di mansione) può essere effettuata nell'ambito di quella per i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni (CIG).

Risposta a interpello n. 16/2013

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all'interpello presentato da Confindustria, chiarisce i limiti e le condizioni per erogare i corsi di formazione a favore di lavoratori sospesi per ricorso agli strumenti di sostegno al reddito (es. Cassa Integrazione Guadagni), ammettendo anche parte della formazione in materia di salute e sicurezza.

Ancorché il Testo unico parli di formazione per la sicurezza da svolgersi in "orario di lavoro", il Ministero chiarisce che i periodi di CIG sono da considerarsi "funzionali al reinserimento lavorativo ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali" e, pertanto, utili anche per la formazione sulla sicurezza.

Le aziende possono, quindi, formare i lavoratori sospesi (compresi anche preposti e dirigenti) nei seguenti casi:

- trasferimento o cambiamento di mansioni (art. 37, comma 1, lett. b, Testo unico);

- introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi (art. 37, comma 1, lett. c);

- aggiornamenti (es. Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011: 6 ore ogni 5 anni)

Il Ministero precisa che per i lavoratori in CIG non è, invece, possibile erogare la formazione che doveva essere svolta "in fase di costituzione del rapporto di lavoro" (formazione "iniziale" ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a). Evidenti i rilevanti benefici dell'interpretazione del Ministero del lavoro:

- i lavoratori possono essere formati in coerenza con i progetti che hanno reso necessario il ricorso alla sospensione (es. ristrutturazione);

- i lavoratori, alla ripresa dell'attività lavorativa, potranno essere in grado di svolgere le eventuali nuove attività (senza dover aspettare il momento della ripresa per poter essere obbligatoriamente formati prima di riprendere il lavoro);

- i lavoratori potranno essere formati anche in azienda (curando di tenere distinte l'attività lavorativa e la formazione, benchè erogata attraverso esercitazioni pratiche);

- sono salvaguardati i corsi già realizzati o da realizzare da parte delle aziende per i propri lavoratori sospesi attraverso il finanziamento di Fondimpresa.

Comunicazione di dati sanitari da parte del medico competente (Margherita Capello)

Il Ministero del Lavoro ha avviato la sperimentazione per la comunicazione all'INAIL dei dati contenuti nell' Allegato 3B del Testo unico.

Avvio del sistema sperimentale

Dal 22 maggio 2013 i medici competenti si devono iscrivere sul sito Internet di INAIL per accedere al sistema sperimentale di comunicazione dei dati sanitari.

L'obbligo è previsto dal DM 9 luglio 2012 e riguarda la trasmissione delle informazioni contenute nell'Allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008 (Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria), che riguardano:

- dati identificativi dell'azienda (queste informazioni sono fornite dall'impresa);

- dati identificativi del medico competente;

- rischi cui sono esposti i lavoratori - Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi ed alla redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 25, Testo unico);

- protocolli sanitari adottati;

- infortuni denunciati;

- malattie professionali segnalate;

- tipologia dei giudizi di idoneità.

I medici provvedono alla comunicazione dei dati per il 2012 dal 31 maggio al 30 giugno 2013 (la sanzione è sospesa, in questa fase sperimentale).

INAIL trasmetterà i dati alle ASL e al termine della sperimentazione metterà a disposizione gli strumenti definitivi per agevolare i medici nell'assolvimento di questo loro obbligo.

Decreto Legge "Fare" (Gaia Giuntoli)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013, il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (c.d. "Decreto Fare").

Il provvedimento, approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 15 Giugno 2013, ha come obiettivo quello di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese.

Il decreto è composto da n. 3 Titoli che hanno l'obiettivo di rilanciare l'economia: il Titolo II (Capo I) prevede alcune semplificazioni degli obblighi di natura sostanziale e formale anche per quanto riguarda salute e sicurezza sul lavoro che di seguito vengono elencate:

- Art. 32 - Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro:

- Lavori a basso rischio: il decreto introduce il concetto delle "attività a basso rischio infortunistico" per le quali non sarebbe più necessario elaborare il documento di valutazione dei rischi - DVR (artt. 28 e 29) e il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze - DUVRI (art. 26); un decreto successivo identificherà queste attività e le modalità di attestazione alternative alla redazione del DVR;

- Sicurezza negli appalti (art. 26, Testo unico): con riferimento ai lavori a "basso rischio infortunistico", invece di redigere il DUVRI, il committente potrà individuare un "incaricato" che sovrintenderà la cooperazione ed il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori; il soggetto incaricato dovrà avere i requisiti di un preposto, per quanto riguarda esperienza, formazione e competenze professionali. In base al "Decreto del Fare", già da ora il DUVRI non è più necessario nel caso di lavori o servizi aventi durata non superiore a 10 uomini-giorno (intesi come somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione di lavori, servizi, forniture con riferimento all'arco temporale di un anno all'inizio dei lavori). Questa semplificazione non si applica ai lavori che comportano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del Testo unico;

- Formazione (art. 32 e 37, Testo unico): è riconosciuto un credito formativo in alcuni casi di sovrapposizione dei contenuti dei corsi di formazione ed aggiornamento per alcune figure;

- Art. 67, Testo unico: sono state modificate le procedure della notifica alla ASL in caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti;

- Verifiche sulle attrezzature (art. 71, Testo unico): il termine entro il quale INAIL effettua la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII del Testo unico passa da 60 a 45 giorni. Inoltre, INAIL e ASL dovranno comunicare entro 15 giorni dalla richiesta

l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione;

- Titolo IV, cantieri edili: dal campo di applicazione sono esclusi i "piccoli lavori" aventi durata non superiore a 10 uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile; inoltre, si prevede l'elaborazione di modelli semplificati per POS, PSC e fascicolo dell'opera;

- Agenti chimici, cancerogeni, amianto, agenti biologici (art. 225, art. 240, art. 250, art. 277 Testo unico):previste forme di comunicazione in via telematica anche attraverso gli OPP

- Art. 35 - Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata: un decreto successivo semplificherà gli adempimenti in materia di formazione e sorveglianza sanitaria per i lavoratori che prestano la propria attività per un periodo inferiore ai 50 giorni lavorativi nel corso dell'anno solare di riferimento;

- Art. 38 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi: il decreto contiene due novità che riguardano le aziende responsabili delle nuove attività introdotte dall'Allegato I del DPR n. 151/2011 (Regolamento sui procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi), esistenti al 7 ottobre 2011:

- queste imprese dovranno espletare gli adempimenti previsti dal DPR n. 151/2011 entro il 7 ottobre 2014 (il DPR prevedeva una scadenza al 2012); si tratta della domanda di valutazione dei progetti (prevista per le attività di categoria B e C) e della domanda di controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco;

- la norma esonera dall'obbligo di presentare la istanza preliminare per la valutazione dei progetti le imprese che sono già in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle autorità competenti;

- Art. 42 - Soppressione certificazioni sanitarie: per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria sono aboliti alcuni certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro.

Seconda scadenza di registrazione REACH

(Margherita Capello)

Il 31 maggio 2013 si è conclusa la seconda fase del REACH.

Il sistema sarà a pieno regime nel 2018.

Seconda scadenza REACH

L'Agenzia ECHA rende noti i dati della scadenza del 31 maggio 2013 per la registrazione delle sostanze chimiche. I 3.215 produttori e importatori europei di sostanze che rientrano nella fascia di tonnellaggio 100-1000 all'anno hanno sottoposto 9.084 dossier di registrazione, per un totale di 2.923 sostanze.

Le sostanze pericolose erano già state registrate nel 2010, nel corso della prima scadenza.

L'Italia ha presentato l'8% dei dossier.

Scadenza del 2018

I produttori/importatori dovranno registrare le sostanze prodotte o importate in quantitativi pari o superiori a una tonnellata/anno (non rientranti nelle scadenze del 2010 o del 2013) entro il 31 maggio 2018.

Gli utilizzatori a valle interessati da questa scadenza dovranno controllare sul sito Internet di ECHA lo stato di registrazione o preregistrazione delle sostanze che utilizzano nei propri processi produttivi; è importante comunicare ai fornitori gli usi che vengono fatti delle sostanze, in quanto nelle nuove schede dati di sicurezza (SDS) saranno compresi anche gli usi contemplati (gli usi non previsti non saranno più ammessi, quando il sistema REACH sarà a pieno regime).

La nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

(Margherita Capello)

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato in via definitiva il regolamento che permetterà l'introduzione nel nostro ordinamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) così come previsto dal decreto "semplifica Italia".

L'autorizzazione unica riunirà in un unico procedimento le seguenti procedure autorizzatorie:

- autorizzazione agli scarichi (artt. 124 e 125 ex D. Lgs. 152/06 e s.sm.i.);
- autorizzazione "ordinaria" alle emissioni in atmosfera (art. 269 ex D. Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 ex D. Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (art. 9 ex D. Lgs. 99/92);
- comunicazione in materia di autosmaltimento e di operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata (artt. 215 e 216 ex D. Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta in materia di inquinamento acustico (art. 8, commi 4 o 6 ex L. 447/95);
- comunicazione preventiva per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (art. 112 ex D. Lgs. 152/06 e s.m.i.).

L'AUA si applicherà a tutte le imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Definizioni

Di seguito si riportano le principali definizioni introdotte dalla nuova norma:

- Autorizzazione Unica Ambientale: il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del regolamento;
- Autorità Competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'autorizza-

zione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo SUAP;

- Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;

- Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

L'Autorizzazione Unica Ambientale

L'AUA scatterà nel momento stesso in cui si dovrà procedere al rilascio, rinnovo o aggiornamento di almeno uno tra i titoli sopra richiamati.

Nel caso la realtà aziendale comporti la necessità di una sola autorizzazione (es. solo lo scarico di acque reflue industriali in quanto non sussistono emissioni in atmosfera, operazioni di recupero dei rifiuti...), il gestore potrà richiedere alternativamente l'AUA ovvero la singola autorizzazione ordinaria.

Il gestore potrà inoltre non avvalersi dell'AUA nel caso si tratti di attività soggette solo a comunicazione.

L'AUA ha una durata di 15 anni. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, il gestore dovrà presentare una comunicazione degli esiti dell'autocontrollo all'autorità competente, almeno ogni 4 anni.

Per gli impianti esistenti l'AUA sarà richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

Il procedimento

Il gestore presenterà allo SUAP in via telematica la domanda, corredata dai relativi allegati, per il rilascio dell'AUA. Sempre telematicamente lo SUAP trasmetterà la domanda sia all'autorità competente che ai soggetti competenti in materia ambientale interessati.

La verifica della correttezza formale e la valutazione sull'eventuale necessità di integrazioni si concluderanno entro 30 giorni.

Il procedimento, quindi, potrà svolgersi secondo due diverse modalità a seconda che la conclusione del procedimento dei titoli abilitativi che verranno sostituiti dall'AUA sia fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni ovvero in un termine superiore a 90 giorni.

Nel primo caso, termine inferiore o pari a 90 giorni, l'autorità competente adotterà il provvedimento entro 90 giorni dalla presentazione della domanda trasmettendolo immediatamente allo SUAP che rilascia il titolo.

Nel caso in cui il termine di conclusione di almeno uno dei titoli abilitativi sostituiti sia invece superiore a 90 giorni, lo SUAP indirà entro 30 giorni dalla ricezione della domanda la conferenza di servizi. L'autorità competente quindi adotterà il provvedimento entro 120 giorni dalla ricezione della domanda.

Le modifiche

Il gestore che voglia introdurre una modifica sostanziale dovrà presentare una nuova domanda di autorizzazione.

In caso di modifica non sostanziale il gestore comunicherà l'intervento all'autorità competente e ove questa non si esprima entro 60 giorni potrà procedere all'esecuzione della modifica.

L'autorità competente potrà in questo caso procedere a un aggiornamento dell'autorizzazione in essere senza alcun effetto sulla durata della stessa.

L'autorità competente potrebbe ritenere comunque sostanziale la modifica presentata e in questo caso entro 30 giorni ordinerà al gestore di presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Il rinnovo

L'istanza di rinnovo dovrà essere presentata tramite lo SUAP almeno 6 mesi prima della scadenza dell'AUA in essere. In questo caso l'autorizzazione esistente conserverà la propria validità fino al rilascio della nuova AUA.

L'autorità competente può imporre il rinnovo, ovvero la revisione delle prescrizioni quando:

- le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- nuove disposizioni legislative lo esigano.

Valutazione del rischio vibrazioni al sistema mano-braccio *(Veronica Panzeri)*

Sul portale web PAF: Portale Agenti Fisici, realizzato da Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell' Azienda Sanitaria USL 7 Siena con la collaborazione

dell'INAIL e dell'Azienda USL di Modena, è stata resa disponibile una procedura online per il calcolo dell'esposizione dei lavoratori per la valutazione del rischio vibrazioni mano-braccio.

Sul sito, sono disponibili anche le Banche dati sia per le vibrazioni al sistema mano-braccio che per il corpo intero che consentono la valutazione del rischio, se possibile, senza l'effettuazione delle misurazioni, come previsto dal D.Lgs 81/2008 all'art. 202.

Utilizzando la procedura standardizzata, è possibile classificare i lavoratori nelle specifiche fasce di esposizione e successivamente di valutare gli eventuali successivi adempimenti.

La procedura è applicabile alle aziende di tutti i settori produttivi, fino a 10 lavoratori con alcune eccezioni:

- Nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;

- Nelle centrali termoelettriche;

- Negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

- Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni".

Per le aziende da 11 a 50 lavoratori, "l'applicazione facoltativa di questa procedura non è comunque prevista, oltre che nei casi sopra richiamati, anche per le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto".

Normativa comunitaria

Cessa la vendita di lampadine a incandescenza

Il 1° settembre 2009 è iniziata in Europa la sostituzione graduale delle lampadine a incandescenza e di altri dispositivi di illuminazione a bassa efficienza energetica mediante prodotti più ecologici. Con questi nuovi prodotti, le famiglie europee possono risparmiare energia e contribuire a raggiungere gli obiettivi UE per il clima. Con il 1° settembre 2012 è cessata la vendita di lampadine a incandescenza.

Il conveniente punto di partenza normativo comunitario è la direttiva 2005/32/CE, seguita dalla direttiva di rifusione 2009/125/CE del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. L'UE ritiene che ai prodotti connessi all'energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità e che molti prodotti connessi all'energia presentano notevoli potenzialità di miglioramento in termini di riduzione degli impatti ambientali e di risparmio energetico, mediante una progettazione migliore che determina altresì economie per le imprese e gli utilizzatori finali. I sistemi di illuminazione domestica sono esplicitamente citati all'art. 16 della direttiva, tra quelli che devono essere presi in considerazione al fine della adozione di misure volte al risparmio energetico.

Alla direttiva ha fatto seguito il Regolamento (CE) N. 244/2009 della Commissione del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico. La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei prodotti per illuminazione tradizionalmente utilizzati negli ambienti domestici. I risultati dello studio, che è stato eseguito in collaborazione con le parti in causa e i soggetti interessati provenienti dalla Comunità e da paesi terzi, sono stati pubblicati sul sito web EUROPA della Commissione europea. Gli aspetti ambientali dei prodotti contemplati ritenuti significativi ai fini del regolamento sono l'energia nella fase di uso così come il contenuto e le emissioni di mercurio.

Il consumo annuo di elettricità connesso ai prodotti soggetti al regolamento nella Comunità è stato stimato dalla Commissione in 112 TWh nel 2007, equivalenti a 45 Mt di emissioni di CO₂. In assenza di misure specifiche si prevede che tale consumo raggiunga 135 TWh nel 2020. Gli studi preparatori hanno dimostrato che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di elettricità dei prodotti oggetto del regolamento. Sempre secondo la Commissione, il mercurio emesso nelle diverse fasi del

ciclo di vita delle lampade, compreso quello proveniente dalla generazione di elettricità nella fase di uso e dall'80% delle lampade fluorescenti compatte contenenti mercurio che presumibilmente non saranno riciclate al termine della vita, è stato calcolato, sulla base delle lampade installate, in 2,9 tonnellate nel 2007. In assenza di misure specifiche, si prevede che le emissioni di mercurio prodotte dalle lampade installate saliranno a 3,1 tonnellate nel 2020, mentre è stato dimostrato che tale cifra può essere ridotta in misura significativa.

Inoltre l'adozione di opportuni requisiti in materia di efficienza energetica delle lampade oggetto del regolamento potrebbe consentire di ridurre le emissioni globali di mercurio. Ovviamente, queste lampade, a fine vita, dovranno essere avviate a rifiuto nel rispetto della normativa RAEE.

Il regolamento precisa anche che le nuove tecnologie che compaiono sul mercato, come i diodi a emissione luminosa, dovrebbero essere disciplinate dal regolamento stesso.

Quattro allegati molto dettagliati danno un buon numero di informazioni e prescrizioni tecniche sulle varie categorie di fonti di illuminazione prese in esame del regolamento.

Il problema del corretto trattamento delle lampade contenenti mercurio non è di facile soluzione. Un documento dell'EPA (February 2009 EPA530-R-09-001) sviluppa un'ampia panoramica in materia.

In Italia le lampade fluorescenti da tempo in uso (si tratta dei comunissimi tubi fluorescenti destinati prevalentemente alla illuminazione di fabbriche e uffici) dispongono già di un circuito di raccolta che le convoglia a centri nei quali avviene la frantumazione e il recupero dei componenti, in condizioni controllate, così da evitare la dispersione ambientale del mercurio. Si tenga presente che per lampade contenenti mercurio si intendono quelle lampade fluorescenti tubolari e compatte, lampade a scarica ad alta intensità (a vapori di mercurio, ioduri metallici, sodio alta pressione) e tutti i prodotti a retroilluminazione fluorescente a schermo piatto e schermi a cristalli liquidi comunemente utilizzati come monitor, televisori e display. I maggiori problemi si porranno nella raccolta delle lampade fluorescenti a mercurio per l'illuminazione domestica, che a breve saranno la principale fonte di luce all'interno delle abitazioni.

La via preferenziale sarebbe il conferimento delle lampade usate ai venditori, all'atto dell'acquisto delle lampade nuove; procedura che peraltro, attualmente, incontra ostacoli oggettivi. Non è invece realizzabile la raccolta in contenitori stradali dedicati (come quelli da tempo in uso per le pile e batterie di uso domestico) per il rischio di rot-

tura: il contenuto di mercurio di una lampada fluorescente varia tipicamente tra 1,7 e 15 milligrammi. Nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni, se non si provvede rapidamente a isolare la lampada rotta, ha luogo un rilascio in aria significativo. E' quindi importante conservare le lampade rotte in un contenitore a tenuta (preferibilmente di vetro o metallo), tenerlo in un luogo fresco, indirizzarlo al corretto smaltimento quanto prima. I contenitori di lampade rotte non dovrebbe essere aperti per aggiungere o rimuovere le lampade rotte e dovrebbero essere ben sigillati in modo da evitare aperture accidentali.

In alternativa, il conferimento delle lampade usate provenienti dalle abitazioni deve seguire la via prescritta per i rifiuti RAEE dalla locale azienda pubblica di raccolta, mentre non si deve assolutamente inserirle nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.

Nuovi divieti per il fosforo nei detersivi

E' stato pubblicato in GUUE del 31 marzo 2012 il regolamento (UE) N. 259/2012 del 14 marzo 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato destinati ai consumatori e nei detersivi per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori.

Nella relazione del 4 maggio 2007 al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione ha valutato, a norma del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'uso dei fosfati nei detersivi. Sulla base di un'analisi approfondita si è giunti alla conclusione che l'uso dei fosfati nei detersivi per bucato destinati ai consumatori e nei detersivi per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori dovrebbe essere limitato al fine di ridurre il contributo dei fosfati provenienti dai detersivi ai rischi di eutrofizzazione e di diminuire il costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di trattamento delle acque reflue. Tale riduzione dei costi supera il costo della riformulazione dei detersivi per bucato destinati ai consumatori con sostanze alternative ai fosfati.

Va però anche considerato che il problema di reperire valide alternative ai fosfati non è stato e non è di semplice soluzione: si ricorderà che anni or sono erano entrati in uso derivati dell'acido nitrilotroacetico, successivamente proibiti per motivi ambientali. E' possibile utilizzarle, anziché i fosfati, i fosfonati a concentrazione minore, anche se la soluzione non sembra essere quella ottimale.

La norma sul contenuto massimo di fosforo non è estesa ai detersivi industriali, per i quali non sembra ancora esservi una alternativa tecnicamente valida ed economicamente accettabile all'uso dei fosfati, alternativa che l'UE auspica sia reperita a breve. Inoltre, sempre per motivi economici, l'UE prevede un'applicazione differita delle limitazioni stabilite dal nuovo regolamento per permettere agli operatori, in particolare alle piccole e medie imprese, di riformulare i loro detersivi per bucato desti-

nati ai consumatori e i loro detersivi per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori a base di fosfati utilizzando alternative durante il loro ciclo abituale di riformulazione.

A livello di definizioni, il regolamento precisa che "detergente per bucato destinato ai consumatori" è un detergente per bucato immesso sul mercato per uso non professionale, anche in lavanderie a gettoni e "detergente per lavastoviglie automatiche destinato ai consumatori" è un detergente immesso sul mercato per uso non professionale in lavastoviglie automatiche.

Il regolamento stabilisce che i detersivi per bucato destinati ai consumatori, a far data dal 30 giugno 2013, non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo e? uguale o superiore a 0,5 grammi per quantità di detergente di cui si raccomanda l'utilizzazione nel ciclo di lavaggio principale per un carico standard di lavatrice quale definito nell'allegato VII, sezione B del precedente regolamento del 2004, in presenza di acqua di durezza elevata

- per tessuti "normalmente sporchi", nel caso dei detersivi normali,
- per tessuti "leggermente sporchi", nel caso dei detersivi per tessuti delicati.

Per quanto riguarda i detersivi per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, il regolamento stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2017 non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a 0,3 grammi per dosaggio standard quale definito nell'allegato VII, sezione B del precedente regolamento del 2004.

Future limitazioni comunitarie a batterie e accumulatori contenenti cadmio

Anche per quanto riguarda batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili l'UE prevede di apportare restrizioni.

Difatti è stata redatta una "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto attiene alla commercializzazione di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili [COM/2012/0136 final] nella quale si provvede al riesame della direttiva sulle pile (direttiva 2006/66/CE[1]), intesa a rendere meno nocivo per l'ambiente l'uso di pile e accumulatori per quanto attiene alle attività di tutti gli operatori che intervengono nel loro ciclo di vita. Essa stabilisce norme specifiche per l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori nonché per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori.

Alle parti interessate la Commissione ha chiesto di esprimere il proprio parere circa l'impatto ambientale, sociale

ed economico di un futuro divieto di usare il cadmio nelle pile e negli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili.

Alcuni si sono pronunciati a favore di una revoca della deroga all'uso delle pile al nichel-cadmio (NiCd) negli utensili elettrici senza fili perché ritengono che i costi economici siano minimi mentre, a lungo termine, i benefici per l'ambiente considerevoli; altri vi si sono opposti e hanno sottolineato che i dati relativi all'impatto economico, ambientale e sociale non giustificano la revoca. Nel complesso, la consultazione delle parti interessate ha confermato la necessità di un'analisi comparativa del ciclo di vita al fine di disporre di una base solida per l'esame dei costi-benefici. La valutazione d'impatto della Commissione conclude che, rispetto allo scenario di status quo, le altre opzioni strategiche relative alla revoca della deroga (revoca immediata o nel 2016) eserciterebbero un impatto ambientale complessivo minore, sia in termini di rilascio di cadmio nell'ambiente, sia in termini di impatti ambientali aggregati basati su sei indicatori ambientali. La proposta di direttiva prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'uso di cadmio nelle pile e negli accumulatori portatili destinati ad essere usati in utensili elettrici senza fili, inclusi quelli incorporati in apparecchi, è limitato allo 0,002% in peso di cadmio.

La proposta di nuova direttiva è stata sottoposta al Comitato economico e sociale europeo, il quale ha rilasciato il proprio parere nella sessione plenaria dei giorni 23 e 24 maggio 2012.

Il Comitato reputa che la valutazione d'impatto non fornisca elementi sufficientemente affidabili per basarvi le proposte della Commissione in merito alle pile al nichel-cadmio (NiCd). Osserva infatti che le pile ibride al nichel-metallo idruro (NiMH) non saranno comunque più impiegate negli utensili elettrici a partire dal 2015, per cui la tecnologia NiMH non rappresenta un'alternativa valida sul piano commerciale nel campo delle batterie. Di conseguenza, una volta abolita l'esenzione per le pile al nichel-cadmio, in questo campo l'unica tecnologia disponibile sarà quella al litio-ione, il che pone un potenziale rischio commerciale per l'industria degli utensili elettrici. Il Comitato raccomanda di adottare la proposta di direttiva in esame, a condizione che l'entrata in vigore del divieto di commercializzare pile contenenti oltre lo 0,002 % in peso di cadmio sia fissata al 31 dicembre 2018, e che si consenta di commercializzare pacchi di batterie sfuse al nichel cadmio ancora per 5 anni dopo quella data, dopodiché gli unici dispositivi in commercio dotati di pile contenenti cadmio potranno essere apparecchi di sicurezza, sistemi di allarme e speciali apparecchiature mediche.

Presenta un certo interesse anche il regolamento (UE) N. 493/2012 della Commissione dell'11 giugno 2012 che, a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei

rifiuti di pile e accumulatori. Il regolamento parte dalla considerazione che opportuno che i processi di riciclaggio che, in quanto parte di una sequenza di processi o processi a se stanti, riciclano pile e accumulatori al piombo/acido, al nichel-cadmio nonché pile e accumulatori di altro tipo, conseguano le efficienze minime di riciclaggio previste nell'allegato III, parte B, della direttiva 2006/66/CE. Il processo di riciclaggio è definito come un processo che inizia dopo la raccolta e l'eventuale cernita e/o preparazione al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori ricevuti da un centro di riciclaggio e che termina quando sono prodotte frazioni derivate che saranno utilizzate per la funzione originaria o per altri fini senza subire un ulteriore trattamento e che non sono più considerate rifiuti. Le efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori devono essere calcolate in riferimento alla composizione chimica delle frazioni iniziali e derivate, tenendo conto altresì degli ultimi sviluppi tecnici e scientifici disponibili.

Gli allegati al nuovo regolamento prescrivono il metodo per il calcolo dell'efficienza di riciclaggio del processo di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori e i metodi per il calcolo del tasso di contenuto di piombo e cadmio riciclato, nonché le modalità di comunicazione delle efficienze di riciclaggio che gli addetti al riciclaggio devono comunicare annualmente alle competenti autorità di ciascuno Stato.

Il regolamento si applica ai processi di riciclaggio eseguiti su rifiuti di pile e accumulatori a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Periodi di avvio e di arresto per impianti di combustione

In GUUE del 9 maggio 2012 è stata pubblicata la decisione di esecuzione della Commissione del 7 maggio 2012 relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.

La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali non determina i periodi di avvio e di arresto, pur contenendo diverse disposizioni a essi correlate. Per gli impianti di combustione di cui al capo III della direttiva 2010/75/UE, la determinazione di periodi di avvio e di arresto è necessaria per valutare la conformità ai valori limite di emissione stabiliti nell'allegato V della medesima direttiva, tenendo in considerazione la parte 4 dello stesso allegato, e per stabilire il numero di ore operative degli impianti di combustione, laddove rilevante ai fini dell'applicazione della direttiva in questione.

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2010/75/UE, stabilisce che l'autorizzazione debba includere le misure relative a condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, tra cui le operazioni di avvio e di arresto. Conformemente all'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE, tali misure possono essere inserite in disposizioni generali vincolanti.

Le emissioni dagli impianti di combustione nei periodi di avvio e di arresto si presentano generalmente in concentrazioni elevate rispetto alle condizioni di esercizio normali. Visto che la direttiva 2010/75/UE ha come obiettivo la prevenzione delle emissioni, è auspicabile che tali periodi durino il minor tempo possibile. Per questo, la decisione della Commissione disciplina la determinazione dei periodi di avvio e di arresto, espressi generalmente in termini di valori soglia di carico.

Ai fini della decisione si intende per:

- 1) "carico minimo di avvio per la produzione a regime", il carico minimo compatibile con il funzionamento a regime continuo in seguito all'avvio dell'impianto di combustione e a partire da cui l'impianto è in grado di fornire energia in maniera sicura e affidabile a una rete, a un sistema di reti, a un accumulatore di calore o a un sito industriale;
- 2) "carico minimo di arresto per la produzione a regime", il carico minimo a partire da cui l'impianto di combustione non è più in grado di fornire energia a una rete, a un sistema di reti, a un accumulatore di calore o a un sito

industriale in maniera sicura ed affidabile ed è considerato in via di arresto.

L'art. 3 della decisione fissa le regole generali per determinare tali periodi di avvio e di arresto. Negli articoli successivi si prendono in esame vari casi specifici.

Nell'allegato sono dati i processi specifici associati al carico minimo di avvio per la produzione a regime:

1.1. Per caldaie alimentate con combustibili solidi: transizione completa dall'uso dei bruciatori ausiliari stabilizzanti o bruciatori supplementari per un funzionamento basato solamente sul combustibile normale.

1.2. Per caldaie alimentate con combustibili liquidi: avvio della principale pompa di iniezione di combustibile e nel momento in cui si stabilizza la pressione dell'olio del bruciatore e per cui la velocità di flusso del combustibile può essere usata come indicatore.

1.3. Per turbine a gas: punto in cui la modalità di combustione passa a una modalità di combustione a regime pienamente premiscelata o "a regime di minimo".

Note giurisprudenziali

Non è ammesso il rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico di reflui assimilati

La Regione Liguria, con propria legge 5 luglio 2011, n. 17, recante "Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni", ha deliberato che "Le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 74, comma 1, lettera h), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide per quattro anni dal momento del rilascio e, qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni".

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma impugnata violerebbe l'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., in quanto sarebbe in contrasto sia con l'art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sia con l'art. 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Inoltre violerebbe il principio in materia ambientale dettato dall'art. 124, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui l'autorizzazione relativa agli scarichi è valida per quattro anni dal momento del rilascio, con obbligo del rinnovo della stessa un anno prima della scadenza, "così escludendo ogni possibilità di rinnovo tacito".

Né si potrebbe ritenere, prosegue il ricorrente, che la norma regionale sospettata sarebbe legittima in forza del dettato dell'ultimo capoverso del citato art. 124, comma 8, secondo il quale "la disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima". Tale disposizione legislativa statale, difatti, correttamente intesa, prevede non "un generalizzato rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, così come disposto dal legislatore regionale", ma stabilisce solo la possibilità di un tale rinnovo "esclusivamente" per specifiche tipologie di scarichi, che il legislatore regionale, conclude l'Avvocatura generale dello Stato, "avrebbe dovuto individuare in modo puntuale".

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 133/2012 del 31 maggio 2012, ha preliminarmente rilevato che "la disciplina degli scarichi idrici, per costante giurisprudenza di questa Corte, si colloca nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Lo Stato, nell'esercizio di tale competenza - al fine di dettare, su tutto il territorio nazionale, una disci-

plina unitaria ed omogenea che superi gli interessi locali e regionali - ha adottato una propria normativa, stabilendo "standard minimi di tutela" volti ad assicurare - come anche di recente si è ribadito - una tutela "adeguata e non riducibile dell'ambiente", "non derogabile dalle Regioni" (da ultimo, sentenza n. 187 del 2011), neppure se a statuto speciale, o dalle Province autonome (sentenza n. 234 del 2010)".

Nel caso di specie, la norma regionale censurata, prevedendo un generico e tacito rinnovo, peraltro di quattro anni in quattro anni, dell'autorizzazione agli scarichi domestici ed assimilati senza una ulteriore e specifica individuazione, si discosta da quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento. Il legislatore statale, infatti, dopo aver affermato, al comma 1 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che "Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati", al comma 8 del medesimo articolo, stabilisce che tale "autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo".

Il T.U. ambientale consente al legislatore regionale di prevedere forme di rinnovo tacito di autorizzazioni agli scarichi idrici esclusivamente "per specifiche tipologie di scarichi "di acque reflue domestiche"" individuate "in modo puntuale".

La norma regionale prevede il rinnovo tacito non soltanto per quanto attiene ai reflui domestici, ma anche a quelli assimilati, senza nessuna individuazione di questi ultimi. Per questo motivo si pone in contrasto con il comma 8 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed appresta al predetto bene ambientale una tutela inferiore rispetto a quella assicurata dalla normativa statale (sentenza n. 234 del 2010); conseguentemente è costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Cogliamo l'occasione per sviluppare alcune considerazioni sul concetto di assimilazione delle acque reflue industriali a quelle domestiche, che è stato definito e innovato con il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e che è stato pubblicato in GURI n. 28 del 3 febbraio 2012.

Va premesso che la nuova regolamentazione riguarda soltanto le categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005. Si tratta delle piccole e medie imprese, definite così:

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Il decreto sulla semplificazione, all'art.2, stabilisce per le PMI che i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche siano:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;

b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1."

Le caratteristiche qualitative di cui all'Allegato A, tabella 1 sono, in linea di massima, quelle degli scarichi domestici; le categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A corrispondono, con larga sovrapposizione, a quelle già adottate da varie Regioni, tra le quali la Regione Lombardia. Questi criteri di assimilazione si applicano solo nei casi in cui non esistano leggi regionali in materia; resta fermo il diritto delle Regioni che non hanno legiferato in materia, di adottare criteri di assimilazione diversi da quelli del decreto semplificazioni.

Resterà da vedere come la nuova normativa inciderà sul problema del rinnovo autorizzativo.

Infortuni sul lavoro e responsabilità del committente

Una interessante sentenza della sezione IV penale della Corte di Cassazione, depositata il 30 gennaio 2012, fa chiarezza su un punto che periodicamente si ripresenta: la responsabilità penale del committente di un contratto

di prestazione d'opera. La fattispecie riguarda la morte di un prestatore d'opera che, lavorando in un fabbricato di proprietà dei committenti, era precipitato dall'alto della copertura di un fabbricato di loro proprietà, riportando lesioni mortali.

Agli imputati è stato contestato di avere omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale del prestatore d'opera, di non avere fornito al medesimo dettagliate informazioni sui rischi connessi alla precarietà della copertura e di non avere predisposto idonei parapetti atti ad impedire la caduta dall'alto. I giudici di merito avevano concluso per la responsabilità dei committenti, pronunciando sentenza di condanna per omicidio colposo.

Avverso la condanna gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, motivandolo con numerose illogicità della sentenza di condanna, nella quale non si sarebbe adeguatamente valutata la responsabilità del committente.

La Suprema Corte ha accolto (con rinvio) il ricorso, ricordando in sentenza alcuni importanti principi.

Va premesso che la responsabilità del committente è espressamente prevista dalla normativa di settore (prima, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26).

In linea di principio, il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo. Tuttavia il principio - osserva la Corte - non può essere applicato automaticamente.

Per valutare la condotta del committente occorre considerare:

"la specificità dei lavori da eseguire (diverso, in particolare, è il caso in cui il committente dia in appalto lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia titolare, da quello dei lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, come nel caso in esame); i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera; nonché, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo (v. in tal senso, Sezione 4^a, 8 aprile 2010, n. 150811 Cusmano ed altri, rv. 247033)".

Questa analisi è mancata nella sentenza dei giudici di merito; per cui l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio.

Gli scarti vegetali in stato di decomposizione sono rifiuti

E' stata depositata in data 3 aprile 2012 la sentenza della sezione III della Corte di Cassazione, n. 2744/2011, nella

quale si conferma (in accordo con la precedente giurisprudenza: cfr. Cass., sez. 3, n.20248 del 7/4/2009) che gli scarti vegetali costituiti da resti di agrumi in stato di decomposizione sono da considerarsi rifiuti.

Cosa che parrebbe del tutto ovvia; ma che va inquadrata nella particolare circostanza della vicenda verificatasi in Sicilia.

Il legale rappresentante di una società cooperativa esercente attività di raccolta e trasformazione di prodotti agrumari è stato condannato dai giudici di merito per aver abbandonato e depositato in un cassonetto della spazzatura destinato alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, una notevole quantità di agrumi marcescenti, che ha dato luogo allo scolo di notevole quantità di liquido marcescente nella pubblica via.

Avverso la condanna il legale rappresentante ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che i rifiuti agricoli ed i materiali vegetali non rientrano nella applicazione del decreto legislativo 152/2006. Inoltre i rifiuti non erano stati abbandonati ma collocati nei cassonetti; da ultimo, il ricorrente invoca una sorte di assimilabilità di tale materiale ai rifiuti solidi urbani, che ne avrebbe consentito lo smaltimento come rifiuti domestici.

La Suprema Corte osserva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto viene chiesta una ricostruzione del contesto probatorio diversa da quella della sentenza impugnata, senza rilevare in essa alcun errore di logica argomentativa.

Tuttavia la Corte non si esime dal sottolineare che la qua-

lificazione giuridica del fatto come abbandono di rifiuti non pericolosi risulta indiscutibile, in quanto gli stessi non sono qualificabili né come ammendante vegetale semplice, per l'irreversibilità del processo fermentativo, né come ammendante vegetale compostato, attesa la mancanza di un preliminare processo di trasformazione e stabilizzazione.

Ci sembra tuttavia di poter svolgere alcune considerazioni, non già di critica alla ineccepibile sentenza, bensì relativamente alla organizzazione dello smaltimento dei rifiuti nella località di che trattasi.

Innanzitutto sorprende la fuoruscita di liquido dal cassonetto: un cassonetto deve essere integro, così da assicurarne la tenuta. Va poi rilevato che il particolare rifiuto potrebbe essere assimilato ai rifiuti urbani, almeno per qualità: chi di noi non ha gettato una arancia o un limone spremuto o non ben conservato nella spazzatura domestica? Ma il T.U. precisa che l'assimilazione dei rifiuti provenienti da locali non destinati a civile abitazione richiede che vengano valutate qualità e quantità (art.184), e l'attore è in questo caso il Comune, che deve regolamentare la materia (art. 198) e se del caso garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

Ma, con rammarico, dobbiamo ancora constatare che in molti Comuni siamo ancora ben lontani da una corretta regolamentazione e gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Senza giustificare, con questo, il comportamento dell'imprenditore.

SICUREZZA IGIENE INDUSTRIALE AMBIENTE.

IRSI
DA PIÙ DI TRENT'ANNI
AL FIANCO DELLA VOSTRA AZIENDA.

IRSI, Istituto Ricerche Sicurezza Industriale, opera dal 1974 nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, dell'igiene industriale e dell'impatto ambientale.

Grazie a tecnici specializzati, è in grado di studiare, accertare e risolvere i problemi specifici, fornendo aggiornate valutazioni rispetto alla normativa di riferimento.

La pluriennale attività e l'esperienza acquisita consentono a IRSI di operare in tutti i maggiori settori merceologici ed industriali, anche in collaborazione con Istituti Universitari, affrontando, con criteri mirati, gli svariati problemi ambientali e di igiene del lavoro, molte volte peculiari delle singole realtà.



20122 Milano - Corso di P.ta Vittoria 8
Tel: 02.5516108 / Fax: 02.54059931 / www.irsi.it / irsi@irsi.it



ASSISTENZA ALLE AZIENDE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NELL'ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



IGIENE INDUSTRIALE



AMBIENTE - ECOLOGIA



SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO



RISCHI RILEVANTI



CORSI DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO